

ALLEGATO

Restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali, applicabili a decorrere dal 29 settembre 2006 ^(*)

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo della restituzione
1701 11 90 9100	S00	EUR/100 kg	28,04 ^(*)
1701 11 90 9910	S00	EUR/100 kg	28,04 ^(*)
1701 12 90 9100	S00	EUR/100 kg	28,04 ^(*)
1701 12 90 9910	S00	EUR/100 kg	28,04 ^(*)
1701 91 00 9000	S00	EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto	0,3048
1701 99 10 9100	S00	EUR/100 kg	30,48
1701 99 10 9910	S00	EUR/100 kg	30,48
1701 99 10 9950	S00	EUR/100 kg	30,48
1701 99 90 9100	S00	EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto	0,3048

NB: Le destinazioni sono definite come segue:

S00: tutte le destinazioni eccetto Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Romania, Serbia, Montenegro, Kosovo, ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

^(*) Gli importi fissati nel presente allegato non si applicano a decorrere dal 1° febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).

⁽¹⁾ Questo importo si applica allo zucchero greggio con un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato è diverso dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è moltiplicato, per ciascuna operazione di esportazione di cui trattasi, per un coefficiente di conversione ottenuto dividendo per 92 il rendimento dello zucchero greggio esportato, calcolato secondo il disposto dell'allegato I, punto III, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 318/2006.